



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Torre Annunziata

(tel. 081-8611855 – fax 081-8622978 – E-mail torreannunziata@guardiacostiera.it – Sito internet www.guardiacostiera.gov.it – Numero blu 1530)

Ordinanza di Sicurezza Balneare 14/2023

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Torre Annunziata:

- RAVVISATA** la necessità di dettare norme per garantire la sicurezza della balneazione lungo il litorale del Circondario Marittimo di Torre Annunziata che si estende da Punta Oncino (Nord) alla foce del fiume Sarno (Sud), interessando il territorio del Comune costiero di Torre Annunziata;
- VISTA** la Legge 03.04.1989, n. 147, recante “Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTA** il D.P.R. 28.09.1994, n. 662, recante “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l’adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare” adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato;
- VISTA** la Legge 08.07.2003 n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante “Codice della nautica da diporto” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146, “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il Dispaccio n. 34660 del 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;
- VISTE** le Circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n. 5171080-A.2.50 in data 10 aprile 1995 e n. 5171328-A.2.50 in data 20 maggio 1994 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”;
- RECEPITE** le linee di indirizzo impartite dal Comando Generale del Corpo delle



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



Capitaneria e di Porto in materia di disciplina delle attività balneari;

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 e ss.mm.ii. recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquicoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010 n. 96” ed il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 22/2017 in data 01.09.2017 recante “Disciplina delle attività subacquee”;
- VISTO** il D.P.C.M. 21.12.1995 recante “Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega delle Regioni ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616”;
- VISTO** il D.D. n°117 in data 05.07.2015 della Regione Campania – rettifica al D.D. n°238 in data 30.12.2009, di approvazione dell’elenco delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale, ai sensi dell’art. 59 del DPR 24.07.1977 n. 616 e dell’art. 105, comma 2, lett. l) del D.Lgs 31.03.1998, n.112, ai fini della revisione del D.P.C.M. in data 21.12.1995;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare le previsioni della propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2019;
- VISTA** la vigente Ordinanza balneare del Comune di Torre Annunziata;
- CONSIDERATO** che il litorale del Circondario Marittimo di Torre Annunziata è costituito sia da spiagge estese che da coste frastagliate e coste a picco, e pertanto, al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare e delle spiagge, si rende necessario dettare norme di disciplina specifiche;
- VISTO** il verbale di riunione con il Comune di Torre Annunziata ed i rappresentanti degli stabilimenti balneari in merito alla bozza della presente Ordinanza in cui si dà evidenza, tra l’altro, che il fenomeno della balneazione in ambito locale è circoscritto ai mesi estivi da giugno ai primi giorni di settembre;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 79 ,81, 1161, 1164, 1168, 1174 e 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione nonché le disposizioni del Codice della nautica da diporto e relativo regolamento di attuazione;
- VISTI** gli atti di Ufficio.

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E' POSSIBILE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL SEGUENTE QR-CODE



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



ORDINA

ARTICOLO 1 (Disposizioni Generali)

1. La presente Ordinanza trova applicazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Torre Annunziata che si estende da Punta Oncino inclusa sino alla bisettrice della foce del fiume Sarno e disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le connesse attività.
2. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative vengono stabiliti dall'Ente competente con autonomo provvedimento.
3. Ai fini della presente Ordinanza, per stagione balneare si intende il periodo temporale determinato con apposito provvedimento dall'Ente competente.
4. Il servizio di salvataggio è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
5. I cartelli recanti avvisi prescritti dalla presente Ordinanza devono riportare le diciture in lingua italiana ed almeno in lingua inglese, allo scopo di informare correttamente anche l'utenza straniera. I cartelli devono essere realizzati in modo da essere ben visibili anche da una certa distanza, posizionati e conformati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello.

ARTICOLO 2

(Zone di mare riservate alla balneazione e limite acque sicure)

1. La fascia di mare per un'ampiezza di **200 metri** dalle spiagge o dalle coste sabbiose e di **100 metri** dalle coste rocciose è riservata prioritariamente alla balneazione, fatte salve eventuali ordinanze di interdizione e salvo i casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato specchi acquei ad altre finalità.
2. Durante la stagione balneare i concessionari di aree attrezzate/strutture balneari devono segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte allo specchio acqueo antistante alla concessione, comunque nel numero minimo di tre. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi.
3. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti alle spiagge libere frequentate dai bagnanti. Qualora tali Enti non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, recante la dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.

In ogni caso il Comune che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllare la permanenza in loco della stessa, provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione.



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



4. Durante la stagione balneare i Comuni per le spiagge libere frequentate dai bagnanti e gli esercenti per le aree in concessione devono segnalare, con l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima, le cui estremità siano ancorate al fondo, ad intervalli non superiori a **metri 5** (cinque), il limite delle acque sicure ove possono bagnarsi i non esperti al nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di **metri 1,60**). La mancata collocazione dei suddetti galleggianti da parte dei Comuni deve essere resa nota mediante apposita segnaletica, recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,60) NON SEGNALATO”.

5. Eventuali ulteriori situazioni costituenti pericolo per i bagnanti devono essere parimenti segnalate con cartelli indicatori, con dicitura riportante il tipo di pericolo individuato:

**“ATTENZIONE, ZONA PERICOLOSA”
(indicare il pericolo specifico)**

6. Negli specchi acquei riservati alla balneazione si applicano i divieti e limiti disciplinati nel Regolamento sulla disciplina del diporto di questa Autorità Marittima, adottato con propria Ordinanza n.15/2023. I divieti non si applicano alle unità regolarmente impiegate nel servizio di salvataggio ovvero alle unità della Guardia Costiera e delle altre Forze di polizia, se impegnate in attività d'istituto ovvero alle unità autorizzate ad effettuare campionamento delle acque ai fini della balneabilità, riconoscibili da apposita dicitura “Servizi di campionamento”. In ogni caso tali unità devono adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, mantenendosi a distanza di sicurezza dai bagnanti.

ARTICOLO 3

(Zone di mare vietate alla balneazione)

1. La balneazione è vietata:

- a) all'interno dei porti e approdi, nonché nel raggio di 100 metri dalle imboccature o dalle strutture foranee;
- b) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'entrata e l'uscita nei porti;
- c) negli specchi acquei assentiti in concessione per campi boe, per strutture di assistenza alla nautica da diporto in genere o alla pesca marittima, opportunamente segnalati;
- d) a meno di 500 (cinquecento) metri dalle navi mercantili o militari alla fonda e salvo più restrittivi divieti imposti da provvedimenti dell'Autorità Marittima;
- e) in prossimità di specchi acquei in cui vi siano lavori in corso, entro un raggio di 100 (cento) metri dall'area, ovvero ad altra distanza diversamente stabilita in ulteriori provvedimenti dell'Autorità Marittima;
- f) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle di attracco di navi da passeggeri e unità da diporto per un raggio di metri 50 (cinquanta);
- g) all'interno dei corridoi di lancio;
- h) nello specchio acqueo antistante alla foce del fiume Sarno, fino ad una distanza di metri 50 dalla costa, salvo che non vi siano ulteriori divieti di balneazione o interdizioni previste con Ordinanza dell'Autorità comunale o altra Autorità competente;



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



- i) entro un raggio di 200 metri da insediamenti industriali che utilizzano strutture per prelievo e scarico di acqua. In tali luoghi è altresì vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con cartelli monitori che indichino i divieti di avvicinamento;
 - j) entro un raggio di 50 metri da impianti di itticultura e mitilicoltura;
 - k) in tutte le altre zone di mare interdette alla balneazione con provvedimenti emanati a vario titolo dalle Autorità competenti.
2. Il bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione è obbligato, al fine di essere facilmente individuabile, a segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca collegato ad una sagola di lunghezza non superiore a 3 (tre) metri.

ARTICOLO 4 **(Servizio di assistenza e soccorso in mare)**

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e, pertanto, è fatto divieto a chiunque, durante il legittimo utilizzo della stessa, di creare forme di intralcio e/o impedimento allo svolgimento del medesimo servizio.
2. Durante la stagione balneare dalle ore 09.00 alle ore 19.00, presso le aree in concessione destinate al noleggio attrezzature da spiaggia (area scoperta attrezzata) e presso le strutture/stabilimenti balneari (aree demaniali marittime nelle quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile o di facile rimozione con lo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia –posizionamento e noleggio attrezzature balneari, eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione- bar ecc.), devono essere operativi i servizi di salvataggio, secondo le modalità disciplinate dalle norme che seguono.
3. Se un'area attrezzata/struttura balneare è aperta al pubblico prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, deve essere comunque assicurato il servizio di salvataggio.
4. Fermo restando quanto prescritto ai precedenti commi 2 e 3, ove un'area attrezzata/struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, deve issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, all'ingresso ed all'interno dell'area demaniale marittima in concessione, recante la seguente dicitura:

STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI

ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Deve comunque essere assicurata, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo articolo 4, punto 16 ed il regolare funzionamento del locale/area ombreggiata adibita a primo soccorso di cui al punto 17 del medesimo articolo.

5. Durante la stagione balneare, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni sono tenuti ad assicurare idoneo servizio di salvataggio; qualora



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



non provvedano a garantire tale servizio, devono darne comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata e provvedere ad apporre, sulle relative spiagge, in luogo ben visibile, adeguata segnaletica, con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllare la permanenza in loco della stessa, provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione.

6. Il servizio di salvataggio deve essere organizzato e garantito, anche mediante impresa terza, secondo le modalità di seguito specificate, con assistenti/bagnini in possesso di specifica abilitazione al servizio, in corso di validità, rilasciata dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
7. Il numero di assistenti/bagnini minimo previsto è da calcolarsi suddividendo il fronte mare in concessione/gestione in zone da 80 metri e approssimando il quoziente sempre per eccesso (a titolo esemplificativo una concessione con 100m di fronte mare dovrà avere n. 2 bagnini secondo il calcolo $100/80=1,25$ che approssimato per eccesso porta a 2).
8. Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (esempio scoglio parallelo alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio antistante al fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato, anche in forma consociata con altri concessionari confinanti (previa comunicazione a questo Comando), affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.
9. I titolari di aree attrezzate/strutture balneari, che includano anche piscine realizzate su aree demaniali marittime, devono assicurare, durante l'utilizzo della piscina, la presenza di un ulteriore addetto al salvataggio abilitato dedicato, secondo le normative di settore, in aggiunta a quello previsto per l'arenile, che deve stazionare a bordo vasca per tutto il periodo di apertura della piscina. Qualora la piscina sia chiusa al pubblico, ne deve essere opportunamente precluso l'accesso. Per ogni piscina autorizzata, durante l'orario di apertura, deve essere assicurata, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, la presenza di due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina, posizionati sul bordo della stessa.
10. Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata, mediante elaborazione di un piano organico, che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio, in ogni caso secondo le disposizioni del presente articolo, da trasmettere preventivamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata almeno 15 giorni prima dell'attivazione del servizio, contenente:
 - a) L'accordo debitamente sottoscritto dai titolari delle aree attrezzate/strutture balneari tra le quali sia condiviso il servizio di salvataggio, con indicazione del soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio del quale devono essere fornite le generalità complete e la relativa utenza telefonica mobile, per una puntuale rintracciabilità;
 - b) i turni ed il numero completo del personale adibito al servizio di salvataggio;
 - c) le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione;



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



d) l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima può disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

11. L'addetto all'assistenza e salvataggio, ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale, adempie ad un servizio di pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi previsti dalla presente ordinanza. Durante l'espletamento del proprio servizio egli deve:

- a) indossare una maglietta di colore rosso con la scritta **"SALVATAGGIO"** ben visibile;
- b) essere dotato di fischietto;
- c) essere impiegato per il solo servizio di assistenza e salvataggio e non in altre mansioni;
- d) stazionare nella postazione di cui al successivo comma 12, oppure in mare sul natante di salvataggio o a piedi lungo la battigia.
- e) tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, il gestore o il responsabile designato nei casi di forma consorziata, all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua, inviando, inoltre, la prevista "scheda di segnalazione" allegata alla presente ordinanza;
- f) verificare il buono stato delle dotazioni di soccorso di cui al successivo comma 13.

Ove tale servizio non risulta assicurato si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio.

Ferme restando le responsabilità penali eventualmente derivanti dal mancato svolgimento del servizio di salvamento, quale onere del Concessionario, qualora si verifichino delle cause di forza maggiore che comportino la sospensione del servizio stesso, è comunque obbligatoria, oltre all'immediata comunicazione all'Autorità Marittima, l'adozione delle misure più urgenti ed adeguate (come l'innalzamento della bandiera rossa di cui al successivo punto 8 e l'avviso della sospensione del servizio di salvataggio ad intervalli regolari mediante sistemi di diffusione sonora, megafoni o simili) fino al ripristino, nel minor tempo possibile, delle condizioni di sicurezza.

12. Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con una **"Postazione di Salvataggio"**, il cui criterio di posizionamento consiste nel suddividere in parti uguali il fronte mare e posizionando le torrette in maniera baricentrica rispetto al fronte mare vigilato (a titolo esemplificativo le due postazioni previste su un fronte mare di metri 100 saranno posizionate a 25 e 75 metri dall'inizio della concessione in modo da suddividere equamente le aree da vigilare), ovvero concordata con questa Autorità Marittima.

13. Ciascuna postazione deve essere dotata di idonea piattaforma di osservazione sopraelevata (torretta) dal piano spiaggia di almeno 1.6 metri e non oltre i due metri con idoneo mezzo di salita/discesa. La postazione di salvataggio, inoltre, deve essere equipaggiata con la sottoelencata dotazione:

- un binocolo;
- un megafono;
- un baywatch o simili (munito di cavo o sagola galleggiante);
- 200 metri di cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle, montato su rullo fissato saldamente al terreno;



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



- un paio di pinne della misura idonea all'assistente ai bagnanti in servizio;
- una maschera;
- un pennone di idonea altezza per il posizionamento di bandiere bianca e rossa;
- un idoneo natante a remi per disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta "**SALVATAGGIO**" ed il nome del concessionario, dotato di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

Le predette dotazioni devono essere disponibili, pronte ed in buono stato.

14. A ciascuna estremità dell'arenile in concessione, presso la battigia, deve essere posizionato un salvagente anulare, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri.
15. Qualora le condizioni meteo-marine possano risultare pericolose per i bagnanti, ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, deve essere issata, a cura dei concessionari, su apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti, una Bandiera Rossa il cui significato deve intendersi come:

**“AVVISO DI BAGNO A RISCHIO PER AVVERSE CONDIZIONI
METEOROLOGICHE - SITUAZIONE DI PERICOLO”**

Tale avviso deve essere ripetuto più volte, nell'arco della giornata, anche per mezzo di megafono o impianto a diffusione sonora.

16. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso conforme alla vigente normativa sanitaria costituito almeno da:
 - tre bombole di ossigeno monouso da 1 litro con valvola di regolazione e mascherina o una bombola di ossigeno da 3 litri con riduttore di pressione corredato di manometro ed erogatore, per il pronto utilizzo da parte del personale medico;
 - tre cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;
 - un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - mascherine per respirazione bocca a bocca;
 - pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente i prodotti sanitari prescritti dalla normativa vigente in corso di validità;
17. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, all'interno di ogni area in concessione, non necessariamente nel corpo centrale, deve essere assicurata la presenza di idoneo locale/area ombreggiata, provvista delle dotazioni di cui al precedente comma 16, dedicata esclusivamente al Primo Soccorso.
18. Nel rispetto della vigente normativa ogni area attrezzata/struttura balneare ai fini della sicurezza, nel senso più ampio, deve essere dotata altresì di idonee sistemazioni antincendio.
19. Ogni concessionario deve tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e/o Croce Rossa.

20. È data facoltà ai Concessionari, o ai Comuni per le spiagge libere, di impiegare, in aggiunta e non in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio, una moto d'acqua (acquabike da salvamento) del tipo a 3 (tre) posti con motorizzazione di ultima generazione, ed alle seguenti condizioni:

- a) preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
- i nominativi ed i relativi titoli/brevetti (patente nautica, brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio, corso per la condotta di acquabike da salvamento ecc.) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che, oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante.
- b) la moto d'acqua deve essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e deve recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" e "RESCUE" su entrambi i lati;
- c) la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale e deve essere dotata di:
- dispositivo di retromarcia;
 - pinne;
 - coltello;
 - cima di traino con moschettoni;
 - stacco di massa di scorta;
 - fischietto;
 - torcia stagna;
 - strumento di segnalazione sonora;
 - apparato radio di comunicazione VHF
- d) la moto d'acqua deve essere equipaggiata con un conduttore in possesso di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
- e) la moto d'acqua deve essere provvista di barella rigida di salvataggio, certificata e omologata, con possibilità di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra;
- f) durante l'uscita in mare il conduttore e la persona abilitata al salvamento devono indossare una cintura di salvataggio, casco rigido protettivo (di tipo omologato), scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio.

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, senza



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



mai compromettere durante le operazioni di soccorso l'incolumità di altre persone presenti.

21. È data altresì facoltà ai Concessionari, o ai Comuni per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto, rilasciato da associazioni riconosciute e debitamente censite presso il Registro Regionale del Volontariato.

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile è da intendersi la coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio.

Resta comunque l'obbligo per il concessionario, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo 4, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione della suddetta regolamentazione.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

22. Fermi restando i profili di responsabilità ascrivibili agli Enti gestori per le aree demaniali marittime non in concessione, i concessionari/gestori di stabilimenti balneari devono inoltre segnalare all'Autorità Marittima – anche attraverso il numero di emergenza nazionale **1530** - la presenza, anche solo sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone in mare o sulle spiagge, apponendo, nel contempo, appositi cartelli/segnali galleggianti

ARTICOLO 5

(Disciplina della pesca in relazione all'attività di balneazione)

1. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e comunque in presenza di bagnanti, nel tratto di mare riservato alla balneazione, è vietato qualsiasi tipo di pesca.
2. E' vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.
3. In ogni caso l'esercizio della pesca marittima deve essere effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 6

(Disciplina delle attività subacquee)

1. Le attività subacquee sono state disciplinate dall'Ordinanza di questa Autorità Marittima n. 22/2017 in data 01.09.2017, le cui norme si intendono qui espressamente richiamate.

ARTICOLO 7

(Attività diportistiche nonché utilizzazione di natanti per locazione o noleggio per finalità turistico/ricreative o di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo)

1. Per l'esercizio di attività diportistiche (compresi gli sport acquatici) nonché per l'utilizzazione dei natanti da diporto o delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale nonché di appoggio alle immersioni subacquee per scopo sportivo o ricreativo nell'ambito del Circondario Marittimo di Torre Annunziata, si



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



rimanda integralmente alle disposizioni contenute nella vigente Ordinanza n 15/2023 di questa Autorità Marittima recante il “*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario marittimo di Torre Annunziata*”.

ARTICOLO 8

(Deroghe)

1. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata potrà, su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe all’applicazione della presente Ordinanza.

ARTICOLO 9

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, del Comune costiero e delle altre pubbliche amministrazioni, inoltre sarà inclusa nella pagina “Ordinanze” del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/torre-annunziata/ordinanze-e-avvisi> nonché opportunamente diffusa tramite gli organi di informazione.
2. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture/stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione ed abroga la propria Ordinanza n. Ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2019 ed ogni altra propria disposizione in contrasto con la presente.
4. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave illecito, e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, è punito, a seconda dell’illecito commesso, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dell’articolo 650 del Codice Penale, degli articoli 7 e seguenti del Decreto Legislativo 9.01.2012, n. 4 ovvero a norma degli articoli 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171 e ss.mm.ii.

Torre Annunziata, data protocollo

IL COMANDANTE

Tenente di Vascello (CP)

Alessandra VAUDO



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE	1530 (H24 gratuito da fissi e mobili)
GUARDIA COSTIERA DI TORRE ANNUNZIATA	CANALE 16 VHF/FM (Ascolto h.08.00 – 20.00)
Sala Operativa	081/8611855
URGENZA/EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA MUNICIPALE DI TORRE ANNUNZIATA	
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	115
OSPEDALE	
OSPEDALE	
OSPEDALE	



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

STRUTTURA BALNEARE: SPIAGGIA LIBERA:	
LOCALITA':	
COMUNE:	
DATA	
ORA IN CUI SI È VERIFICATO L'INCIDENTE	
LUOGO INTERVENTO	☐ Spiaggia ☐ Mare – distanza battigia metri.....
STATO DEL TEMPO	☐ BUONO ☐ CATTIVO ☐ VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO ☐ VARIABILE TENDENDI AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	☐ CALMO ☐ POCO MOSSO ☐ MOSSO ☐ AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNONE INIZIALI NOME □□□ □□□
SESSO – ETA' M F	
CAUSA INCIDENTE ☐ TRAUMA (INDICARE PARTE DEL CORPO) ☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ MAL DI TESTA ☐ DOLORE ALL'ADDOME	☐ MEDUSA ☐ PUNTURA DI PESCE ☐ PUNTURA DI INSETTO ☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ PRINCIPIO DI ANNEGAMENTO ☐ DIFFICOLTA' A TORNARE A RIVA ☐ ALTRO.....
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA:	☐ GUARDIA COSTIERA ☐ SERVIZIO 118 ☐ ALTRO (specificare.....)
ANNOTAZIONI	
Nome e firma assistente bagnante compilatore:	

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare, ai sensi della Ordinanza di sicurezza balneare.

La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile all'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, anche via mail all'indirizzo uctorreannunziata@mit.gov.it o via PEC : cp-torreannunziata@pec.mit.gov.it.



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...

